

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

PROVINCIA DI TRENTO

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO E LA
SOCIETÀ TRENTINO MOBILITÀ S.P.A. PER LA GESTIONE DEI
PARCHEGGI A PAGAMENTO SU STRADA SITI IN LOC. NEMBIA.**

L'anno **duemilasedici** il giorno _____ del mese di luglio,
nella residenza municipale del Comune di San Lorenzo Dorsino, in
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ____ di data ____
luglio 2016, esecutiva ai sensi di legge, sono comparsi i signori:

1. Albino Dellaidotti, nato a Dorsino (TN) il 08.07.1958, Sindaco del
Comune di San Lorenzo Dorsino, domiciliato per la carica presso il
Municipio, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione comunale, Codice Fiscale e Partita I.V.A.
02362480226, a ciò autorizzato con la deliberazione della Giunta comunale
di cui sopra;

2. Ansaldi Alberto, nato a Riva del Garda (TN) il 11.03.1959, Presidente
del Consiglio di Amministrazione della Trentino Mobilità S.p.A., Codice
Fiscale e Partita I.V.A 01606150223, con sede legale in Trento, via Brennero
n. 98;

Premesso che:

- con deliberazione n. _____ - dd. _____ la Giunta comunale ha disposto
di affidare in via sperimentale a Trentino Mobilità S.p.A., per anni uno
(stagione estiva 2016) eventualmente prorogabile per la stagione estiva
2017, (per n. 40 giorni indicativamente dal 16 luglio al 24 agosto), la
gestione unitaria ed onnicomprensiva del servizio di regolamentazione
della sosta a pagamento, senza custodia, sui posti auto situati su strade e

	appositi siti in disponibilità al Comune di San Lorenzo Dorsino in loc.	
	Nembia;	
	Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente	
	atto, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto	
	segue.	
	Art. 1 - Oggetto	
	Il Comune di San Lorenzo Dorsino, di seguito denominato " <i>Comune</i> ", e la	
	Società Trentino Mobilità S.p.A., di seguito denominata " <i>Società</i> ",	
	convengono di regolare con il presente atto i rapporti tra le parti per	
	l'esercizio del servizio di gestione e controllo della sosta, per l'annualità	
	2016 (stagione estiva 2016) (per n. 40 giorni indicativamente dal 16 luglio al	
	24 agosto) eventualmente prorogabile per la stagione estiva 2017.	
	Art. 2 - Specificazione del servizio	
	Il Comune e la Società prendono atto che il servizio comprende la gestione	
	unitaria ed onnicomprensiva del servizio relativo alla sosta a pagamento,	
	senza custodia, sui posti auto situati su piazze o strade in disponibilità al	
	Comune di San Lorenzo Dorsino siti in loc. Nembia.	
	La Società dovrà provvedere alla gestione dei posti auto in esecuzione degli	
	atti programmatici approvati dal Comune in materia di aree destinate alla	
	sosta, orari, introiti, trattamento residenti ed altre categorie particolari di	
	utenti, secondo le disposizioni di seguito previste e nel rispetto di tutte le	
	disposizioni del Codice della Strada.	
	Art. 3 - Consegna aree di sosta	
	In relazione alle attività di cui all'art. 2 le parti precisano che alla data odierna	
	le aree di sosta assegnate dal Comune alla Società, facenti parte del	
	2	

	demanio comunale, o comunque nella disponibilità del Comune, sono quelle	
	di cui all'allegata planimetria sub. A), che costituisce parte integrante ed	
	essenziale del presente atto. L'effettiva istituzione del servizio è subordinata	
	alla emissione di apposita ordinanza, previa deliberazione della Giunta	
	comunale, a norma dell'art. 7, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 30.04.1992, n.	
	285 – Nuovo codice della strada.	
	Le aree di sosta oggetto del servizio potranno essere incrementate o	
	modificate in esecuzione degli atti programmatori del Comune; in tal caso la	
	consegna alla Società avverrà con ulteriori verbali sottoscritti dalla Società	
	stessa e dal Comune, senza la necessità di modifica del presente contratto.	
	Sulle nuove aree, comprese quelle di cui al presente articolo, sarà onere	
	della Società effettuare celermente l'installazione della relativa segnaletica	
	orizzontale e verticale, secondo quanto previsto dal C.d.S. e dei parcometri o	
	di altri dispositivi, convenuti tra le parti, per il pagamento della sosta.	
	Art. 4 - Osservanza delle disposizioni di legge e risarcimento dei danni	
	La Società, nell'espletamento del servizio, deve sempre osservare e far	
	osservare le norme legislative e regolamentari vigenti e tenere sollevato ed	
	indenne, sia civilmente che penalmente, il Comune da ogni e qualsiasi danno	
	che derivasse a terzi in conseguenza del presente contratto di servizio.	
	Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio ed oneri a carico della	
	società	
	La Società si impegna nell'espletamento del servizio a rispettare le direttive e	
	gli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dal Comune e comunque gli atti	
	che saranno adottati nelle forme stabilite dalla convenzione stipulata a	
	norma di statuto e sottoscritta per accettazione dalla Società.	
	3	

	Il servizio di gestione della sosta a pagamento su aree comunali dovrà	
	essere svolto a totale carico della Società, che vi dovrà provvedere sia a	
	mezzo della propria organizzazione tecnica ed amministrativa, sia mediante	
	l'apporto di ditte specializzate esterne, nel rispetto della normativa vigente in	
	tema di subappalto.	
	La Società dovrà in particolare provvedere a:	
	- segnaletica verticale ed orizzontale relativa alla sosta a pagamento: prima	
	installazione/realizzazione e successiva manutenzione ordinaria e	
	straordinaria, interventi di adeguamento e implementazione, ripristino in	
	seguito ad atti vandalici o eventi eccezionali, provvedendo alla riparazione o	
	sostituzione entro n. 48 ore da quando la Società è a conoscenza del guasto	
	o danno;	
	- parcometri o altri dispositivi di pagamento della sosta, secondo le	
	specifiche di cui all'articolo successivo: prima installazione/realizzazione e	
	successiva manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di	
	adeguamento e implementazione, ripristino in seguito ad atti vandalici o	
	eventi eccezionali, provvedendo alla riparazione o sostituzione delle	
	apparecchiature entro n. 48 ore da quando la Società è a conoscenza del	
	guasto o danno;	
	- raccolta e contabilizzazione degli incassi, gestione ed amministrazione a	
	fini statistici;	
	La Società dovrà inoltre provvedere a:	
	- fornire i dipendenti di tutto il materiale di protezione individuale contro gli	
	infortuni, previsto dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. n.	
	81/2008;	

	- garantire la conformità delle macchine impiegate alle prescrizioni	
	antifortunistiche vigenti;	
	- applicare su tutte le attrezzature e macchinari in uso dalla Società una	
	targhetta indicante il nominativo o il contrassegno della Società stessa, con	
	recapito telefonico;	
	- custodire, sotto la sua responsabilità, sia le attrezzature che i prodotti	
	utilizzati;	
	- sostituire tempestivamente il personale assente (es. malattia, ferie) onde	
	poter garantire la continuità del servizio.	
	La Società potrà, assumendosene integralmente l'onere e le spese,	
	promuovere campagne di informazione nei confronti degli utenti, scegliendo	
	idonei mezzi pubblicitari, subordinatamente ad autorizzazione e	
	approvazione delle stesse da parte del Comune. In ogni caso lo stesso si	
	riserva di provvedere in merito.	
	L'inizio del servizio dovrà avvenire indicativamente il giorno 16.07.2016, con	
	l'attivazione delle aree di cui all'allegato sub. A).	
	Art. 7 - Durata	
	Le parti prendono atto che il servizio è stato affidato dal Comune alla	
	Società, con la deliberazione richiamata in premessa, in via sperimentale per	
	le stagioni estive 2016 eventualmente prorogabile per la stagione estiva	
	2017.	
	Il rapporto contrattuale si estinguerà pertanto alla data della sua naturale	
	decorrenza senza che si renda necessaria alcuna disdetta o preavviso, salvo	
	eventuale risoluzione per inadempimento degli obblighi contrattuali o	
	eventuale revoca del contratto per ragioni di pubblico interesse.	
	5	

	La proroga dovrà essere disposta mediante provvedimento deliberativo	
	previa valutazione dell'opportunità ed economicità dello stesso.	
	Alla scadenza contrattuale o dalla notificazione del provvedimento di revoca	
	la Società restituirà le aree e, salvo accordi diversi, trasferirà al Comune i	
	beni acquisiti o eventualmente realizzati dalla Società stessa in attuazione	
	del contratto di servizio, che potranno essere assegnati ad un nuovo	
	affidatario, per il prosieguo dell'attività, il quale corrisponderà al precedente	
	un indennizzo da determinarsi, fatte salve specifiche norme di settore, in	
	misura pari al valore della parte non ammortizzata, al netto dei contributi	
	eventualmente corrisposti; oltre a quanto sopra specificato non è dovuto	
	alcun indennizzo o compenso alla Società per qualsiasi altro titolo o motivo.	
	Art. 8 - Specifiche delle modalità di pagamento	
	I parcometri, regolarmente omologati ai sensi del Codice della Strada,	
	dovranno essere installati, in accordo con il Comune, in quantità tale da	
	consentire una agevole utilizzazione da parte degli utenti, senza comunque	
	eccedere nel numero per non gravare il servizio di costi eccessivi; a tal fine	
	gli stessi dovranno essere collocati a non più di 100-150 metri di distanza da	
	ogni singolo posto auto e comunque con un minimo di un parcometro per	
	ogni singolo parcheggio.	
	Essi inoltre dovranno:	
	- funzionare autonomamente senza essere collegati alla linea elettrica;	
	- riportare l'importo orario, le indicazioni d'uso, emettere un talloncino con	
	stampato almeno la data corrente, la zona di parcheggio, l'indicazione	
	dell'orario di inizio e fine sosta, l'importo corrisposto;	
	- funzionare con moneta metallica con unità di pagamento in Euro almeno	
	6	

	nei tagli da 5, 10, 20 e 50 centesimi, 1 e 2 Euro;	
	- prevedere un importo minimo di parcheggio, secondo il sistema approvato;	
	- provvedere alla stampa su carta di resoconti idonei alla totalizzazione degli	
	incassi;	
	- consentire il prepagamento sull'orario di inizio sosta nell'arco della giornata	
	in cui la sosta non è soggetta a pagamento.	
	L'Amministrazione comunale può richiedere di utilizzare gratuitamente per	
	iniziative di carattere pubblicitario lo spazio costituito da una facciata dei	
	supporti cartacei emessi, per una quantità massima del 30% di quella	
	prodotta dalla Società.	
	Art. 9 - Importi e orari per la sosta a pagamento su aree comunali	
	Le aree per la sosta a pagamento sono assegnate in gestione alla Società ai	
	sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive integrazioni e	
	modificazioni.	
	L'importo orario, i periodi e gli orari di sosta a pagamento vengono	
	determinati dall'Amministrazione comunale e possono essere variati dalla	
	stessa. Gli eventuali nuovi orari e importi concorreranno alla definizione dei	
	rapporti economici tra Comune e Società di cui all'art. 14.	
	Nelle aree è consentito il pagamento della sosta con biglietto emesso da	
	parcometro.	
	È a carico della Società avere in conto deposito, per ogni modalità di	
	pagamento, una scorta che garantisca una copertura minima di n. 30 (trenta)	
	giorni.	
	Le modificazioni di orari e importi, approvate dai competenti organi	
	dell'Amministrazione, non danno luogo alla modifica del presente contratto di	

servizio.

Art. 10 - Vigilanza e controllo

Il Comune esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta gestione del servizio e dell'attività amministrativa della Società, anche ai fini della corretta quantificazione dei costi in relazione alla determinazione degli importi ed alla verifica del rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti in attuazione del presente contratto.

La vigilanza ed il controllo competono alla Polizia Locale delle Giudicarie.

In caso di inadempimenti o deficienze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali riscontrate in contraddittorio con l'incaricato della Società, il Comune ha la facoltà di ordinare i provvedimenti immediati necessari per il regolare andamento del servizio.

Con riferimento alla puntuale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Società si obbliga in particolare ad informare tempestivamente il Comune, per gli adempimenti o iniziative di sua competenza, di fatti o circostanze che costituiscono violazione delle norme che governano la gestione del servizio.

Art. 11 - Obbligo della continuità dei servizi

L'esecuzione dei servizi non potrà essere interrotta o sospesa, salvo comprovate cause di forza maggiore, quali, ad esempio, eventi naturali eccezionali, scioperi od altre forme di sospensione dal lavoro da parte del personale dipendente della Società.

La Società è tuttavia autorizzata a sospendere temporaneamente i servizi per necessità di manutenzione, sicurezza o per altre cause eccezionali, dandone tempestiva comunicazione al Comune, nonché agli utenti mediante

idonee forme di informazione e pubblicizzazione.

Le parti prendono atto che qualsiasi disservizio non dipendente dalla Società non determinerà alcun addebito o sanzione in capo alla Società stessa.

Art. 12 - Utilizzo aree - sospensione temporanea

Le aree di sosta a pagamento assegnate alla Società non possono venire utilizzate dalla Società per scopi diversi dal parcheggio verso il pagamento dell'importo stabilito dall'Amministrazione Comunale, e sono quindi soggette alla disciplina di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m..

Le stesse dovranno inoltre essere utilizzate dalla Società in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture presenti.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente, ed eventualmente con semplice preavviso scritto di giorni tre (anche tramite fax), per motivi di pubblico interesse ovvero per motivi di necessità anche di terzi, l'utilizzo delle aree, in tutto o in parte, allo scopo di poter adibirle ad altri usi (lavori, manifestazioni, ecc.), ciò senza che la Società abbia titolo ad indennizzi o rimborsi di sorta, salvo quanto specificato all'art. 13.

Art. 13 - Rapporti economici fra le parti per il servizio della sosta

I rapporti economici fra le parti per l'esercizio del servizio di gestione e controllo della sosta a pagamento su aree comunali, sono regolati secondo quanto di seguito stabilito.

Gli incassi provenienti dalla gestione della sosta saranno trattenuti da Trentino Mobilità S.p.A..

A fine esercizio si quantificherà l'utile di gestione tenendo conto di:

a) incassi da parcometri e da altri titoli di parcheggio;

	b) spese sostenute, puntualmente documentate.	
	L'utile così formato verrà suddiviso in base alle seguenti quote di	
	partecipazione:	
	a) Comune di San Lorenzo Dorsino: 75%;	
	b) Trentino Mobilità: 25%,	
	Qualora l'utile calcolato dovesse risultare negativo, cioè i ricavi non	
	dovessero coprire le spese sostenute, la differenza sarà a carico del	
	Comune di San Lorenzo Dorsino.	
	Il corrispettivo maturato sarà fatturato a consuntivo in unica soluzione per	
	anno solare; il pagamento avverrà entro n. 30 giorni data protocollo fattura.	
	Art. 14 - Pagamenti	
	La quota di utile di competenza del Comune di San Lorenzo Dorsino di cui al	
	precedente art. 13 verrà corrisposta al Comune a fine stagione, previa	
	rendicontazione, al fine di consentire i necessari controlli.	
	Per eventuali ritardati pagamenti delle somme dovute verrà applicata	
	un'indennità di mora pari al tasso legale in vigore.	
	La Società è tenuta a mettere a disposizione copia autentica dei registri	
	I.V.A. regolarmente vidimati e contenenti le annotazioni dei corrispettivi	
	riscossi.	
	Art. 15 - Oneri a carico del Comune	
	L'osservanza da parte dei terzi delle norme e dei regolamenti comunali è	
	condizione essenziale per consentire il corretto e regolare svolgimento dei	
	servizi. Il Comune è, quindi, impegnato a intervenire d'ufficio o su richiesta	
	della Società, per esercitare i poteri autoritativi che ad esso competono per	
	assicurare, anche in via coattiva, il rispetto delle norme.	
	10	

	La Società si riserva di agire nei confronti dei contravventori per il	
	risarcimento degli eventuali danni.	
	Nell'ambito della collaborazione tra le parti, il Comune comunicherà alla	
	Società i provvedimenti destinati a produrre effetti diretti nei confronti della	
	stessa e/o del servizio affidato, onde acquisirne eventuali osservazioni	
	relative ai servizi affidati e consentire una opportuna pianificazione e	
	programmazione tecnico-finanziaria degli eventuali investimenti necessari.	
	Spetta al Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria delle	
	pavimentazioni delle aree adibite a parcheggio, la loro pulizia, secondo una	
	priorità definita dagli uffici comunali competenti; la Società può comunque	
	provvedere con mezzi propri e a suo carico a dette attività in zone	
	eventualmente non coperte tempestivamente dal Comune, dandone	
	comunicazione al Comune stesso.	
	Nell'ambito delle leggi vigenti e con particolare riferimento a quelle in materia	
	di Codice della Strada il Comune si impegna ad assumere tutte le iniziative	
	opportune per consentire alla Società l'adempimento, nei tempi minimi	
	necessari, degli obblighi assunti, prestando, attraverso i propri competenti	
	uffici, la massima collaborazione per il rilascio di ogni prescritta	
	autorizzazione.	
	Art. 16 - Responsabilità	
	La Società solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità dovuta	
	all'esercizio dei parcheggi, per i danni che dovessero derivare a persone e	
	cose per ed in causa dell'esercizio stesso, intendendosi con ciò che detta	
	responsabilità spetta in ogni caso alla Società, la quale si munirà pertanto di	
	idonea assicurazione. A cura della Società verranno depositate presso il	
	11	

	Comune copie delle polizze relative, che dovranno essere a copertura di	
	tutta la durata del servizio, stipulate con Compagnia di Assicurazione	
	abilitata, a coprire ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque	
	arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio, con massimale	
	unico non inferiore a € 1.000.000,00.- (Euro unmilione/00) per sinistro, per	
	persona e per animali o cose.	
	La Società, alla scadenza del contratto, avrà il diritto e l'obbligo di liquidare le	
	pendenze attive e passive afferenti al periodo della propria gestione.	
	Al riguardo è anche obbligo della Società indicare al Comune il nome di un	
	responsabile che assuma regolarmente i necessari contatti con gli Uffici	
	Comunali competenti.	
	La Società sarà inoltre l'unica responsabile nei confronti degli utenti per il	
	mancato od erroneo funzionamento delle apparecchiature.	
	È inteso inoltre che il Comune non potrà essere chiamato a rispondere ad	
	alcun titolo in relazione ai rapporti contrattuali che la Società dovesse	
	instaurare con terzi conformemente al presente contratto.	
	Art. 17 - Dichiarazione	
	La Società dichiara di essersi recata sui luoghi ove deve eseguirsi il servizio,	
	di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le	
	circostanze generali e particolari che possono influire nell'esecuzione della	
	stessa, e di aver giudicato dette condizioni tali da consentire i pagamenti	
	così come determinati nel presente atto.	
	Art. 18 - Risoluzione del contratto	
	Per gravi inadempienze da parte della Società, notificate per iscritto,	
	riguardanti le modalità di svolgimento del servizio, il Comune procederà,	
	12	

	previa formale contestazione scritta, non seguita da regolarizzazione entro il	
	termine prescritto, alla risoluzione del contratto, senza che occorra citazione	
	in giudizio, pronuncia del giudice o altra formalità.	
	Il Comune si riserva altresì di risolvere unilateralmente il contratto anche in	
	caso di cessazione dell'attività, con sola refusione alla Società delle spese	
	documentate; oltre a queste non è dovuto alcun indennizzo o compenso alla	
	Società per qualsiasi altro titolo o motivo.	
	Per qualsiasi ragione addebitabile alla Società si venga alla risoluzione del	
	contratto, la stessa Società sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i	
	danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese alle	
	quali il Comune dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale,	
	fino all'espletamento di un nuovo affidamento.	
	Art. 19 - Decadenza	
	La Società si intende decaduta dal contratto di servizio e dalla concessione	
	in uso in caso di scioglimento o fallimento.	
	Art. 20 - Arbitrato	
	Ogni controversia di qualsiasi genere che dovesse insorgere	
	nell'interpretazione ed esecuzione del presente atto che non si sia potuta	
	definire in via amichevole sarà deferita al giudizio di un collegio di arbitri.	
	Il Collegio arbitrale ha sede a San Lorenzo Dorsino ed è composto da un	
	numero dispari di membri, comunque non superiore a cinque.	
	Il Presidente è nominato d'intesa tra le parti oppure tra gli arbitri già designati	
	dalle parti stesse.	
	Gli altri membri sono nominati per metà dal Comune e per metà dalla	
	controparte.	
	13	

	In caso di discordanza sulla nomina del Presidente provvede, su istanza	
	della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Trento.	
	Gli arbitri di nomina comunale sono prescelti tra Funzionari comunali esperti	
	della materia o tra professionisti esterni.	
	Per quanto non disposto si applicano le disposizioni del codice di procedura	
	civile in materia di arbitrato.	
	Art. 21 - Diritto di accesso	
	Ai sensi del Regolamento comunale sull'accesso agli atti del Comune, il	
	diritto di accesso è esercitato anche nei confronti del concessionario per gli	
	atti accessibili inerenti al servizio in convenzione.	
	Art. 22 - Tutela degli utenti	
	La Società assicura idonee garanzie di tutela dei diritti degli utenti nella	
	gestione del Servizio, rispettando anche, per quanto compatibile, quanto	
	disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del	
	27.01.1994, relativa ai <i>"Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"</i> .	
	Le esigenze dei residenti in materia di disponibilità di aree di sosta sono	
	comunque tutelate dalla ubicazione che hanno i posti a pagamento in	
	relazione ad altri parcheggi diversamente regolati.	
	Art. 23 - Registrazione - spese contrattuali	
	Trattandosi di atto relativo ad operazioni soggette ad Imposta sul Valore	
	Aggiunto, è fatto obbligo di registrazione del presente atto nel solo caso	
	d'uso, ex art. 5, D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Ai sensi dell'art. 40 dello stesso	
	Decreto si richiede all'atto della eventuale registrazione del presente atto	
	l'applicazione dell'imposta in misura fissa.	
	Sono a completo ed esclusivo carico della Società tutte le spese e le imposte	

inerenti e conseguenti al contratto di servizio ed alla sua stipulazione.

La Società assume altresì a proprio carico tutte le eventuali imposte e tasse

inerenti all'espletamento del servizio, con rinuncia a diritto di rivalsa

comunque derivantigli nei confronti del Comune.

Art. 24 - Accettazione di clausole

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il predetto

rappresentante della Società Trentino Mobilità s.p.a., dichiara di accettare ed

approvare specificatamente gli articoli 4 (osservanza delle disposizioni di

legge e risarcimento dei danni), 7 (durata), 16 (responsabilità), 18

(risoluzione del contratto), 19 (decadenza), 20 (arbitrato).

Art. 26 - Informativa Privacy

I dati soprariportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente

per tale scopo (informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196

e ss.mm. ed ii.).

Scritto su 14 (quattordici) facciate e fin qui della quindicesima su carta resa

legale.

Le parti lo sottoscrivono con modalità elettronica, ai sensi dell'art. 52 bis

della Legge 19.02.1913 n. 89.

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO – IL SINDACO

- Albino Dellaidotti -

TRENTINO MOBILITÀ S.P.A. - IL PRESIDENTE

- Cristian Pedot -